

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. Lgs. 50/2016, art. 105

fra:

AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM. con sede legale in via Manzoni, 65 – 60027 – Osimo (AN) Partita Iva 02348320421, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ancona al n., REA 180563 indicata come “**COMMITTENTE**”, in persona del legale rappresentante nonché direttore tecnico Sig. De Marco Ralph Donato Codice Fiscale DMRRPH70D26Z112W

e

CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETÀ COOPERATIVA E FORESTALE con sede legale in VIA CAPPUCCINI, 29 – 60044 – FABRIANO (AN), Partita Iva 01300420427, iscritta alla C.C.I.A.A. di ANCONA al n. 01300420427 in appresso indicata come “**SUBAPPALTATORE**”, in persona del ~~procuratore~~ ~~nonché~~ legale rappresentante Sig. POSSANZINI LUCA Codice Fiscale PSSLCU78E16G157R

premesse che

- L'Impresa **AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM.** ha assunto in appalto dall'AMAP, con sede legale in via dell'Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN), il “**SERVIZIO DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO BIOTICO RELATIVO AL BANDO PSR 2014-2020 DELLA REGIONE MARCHE – MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE B) GARA SIMOG N. 8973125 CUP : J89B22000610006 - CIG: 96825515DA.**”

- l'impresa **AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM.** intende concedere in subappalto alcune lavorazioni

il **SUBAPPALTATORE** dichiara

- di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e dei terreni del cantiere oggetto dei lavori e di aver pertanto perfetta conoscenza delle condizioni locali;
- di conoscere i lavori da eseguire, le qualità e di essere altresì edotta delle prescrizioni generali e particolari delle norme tecniche di appalto;
- di disporre di idonea organizzazione di capitali macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti a garantire la perfetta realizzazione delle lavorazioni di cui al presente contratto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: RECEZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono patto e formano parte integrante ed eccezionale del presente contratto di subappalto.

Art. 2: OGGETTO E CORRISPETTIVO

Il subappalto comprende tutti i lavori, le prestazioni degli oneri occorrenti per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte in conformità ai documenti tecnici del lavoro e a regola d'arte, a norma secondo le prescrizioni di legge e/o di altre disposizioni normative applicabili, nel rispetto della documentazione e normativa del l'opera nel suo insieme, nei tempi qui previsti e secondo le fatturazioni contenute nel presente contratto. L'importo del subappalto ammonta ad € 201.472,75 (inclusi € 5.499,82 di oneri non soggetti a ribasso) nei limiti del 40,00 % dei servizi di seguito elencati:

- abbattimento alberi
- raccolta del materiale di risulta
- trasporto del materiale di risulta presso i centri autorizzati

Il prezzo comprende tutte le opere, i lavori, le forniture e le altre prestazioni e tutti gli oneri a carico del subappaltatore necessari per la realizzazione del lavoro a norma del presente. L'importo indicato potrà subire variazioni e comunque non superare la somma indicata in seguito alla liquidazione definitiva che risulterà dal conto finale delle opere eseguite contabilizzate secondo i criteri adottati dall'ente appaltante, AMAP .

Art. 3: OBBLIGHI ED ONERI DEL SUBAPPALTATORE

Restano a carico del **SUBAPPALTATORE** tutte le spese derivanti dallo spostamento dei mezzi sui luoghi ove devono essere eseguiti lavori, le spese di carburanti, lubrificanti, personale addetto alla manovra ed a ogni altro onere accessorio derivante dall'uso dei mezzi ed ai lavori eseguiti.

Si impegna altresì con il presente contratto, a porre in atto tutte le misure e norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione, in particolare si obbliga al rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, esonerando il **COMMITTENTE** da qualsiasi onere e responsabilità derivante dal mancato rispetto delle stesse nei confronti delle proprie maestranze.

Il subappaltatore fornirà il P.O.S. (Procedura Operativa di Sicurezza) prima dell'inizio dei lavori, dichiarando alla firma del presente contratto di aver ricevuto il Piano di Sicurezza dal committente ai quali si adeguerà durante le fasi di lavoro.

Inoltre sarà responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica nel cantiere e nelle eventuali altre aree interessate dalle proprie lavorazioni e, di conseguenza, risponderà direttamente dei sinistri che dovessero accadere, sollevando da ogni responsabilità civile e penale, la Direzione dei Lavori e la ditta Appaltatrice (committente) in quanto munito di tutti i poteri e facoltà necessari al completo espletamento del proprio ufficio.

Art 4: INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari di cui all'art. 2 del presente contratto, rimarranno fissi ed invariabili, anche in caso di aumento dei costi dei materiali, della manodopera, dei trasporti o altro, per tutta la durata dei lavori. Il SUBAPPALTATORE rinuncia pertanto espressamente a pretese o richieste di revisione o aumento prezzi, anche in futuro, per i lavori in oggetto.

Art. 5: PENALITÀ

Nel caso di inadempienza da parte del Subappaltatore che determini l'applicazione di penali da parte dell'Ente Appaltante all'Appaltatore, tali penali saranno immediatamente applicate dall'Appaltatore al Subappaltatore medesimo, il quale dovrà risarcire tutti i danni arrecati all'impresa Committente

Art. 6: INIZIO LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori di cui al presente contratto avranno inizio appena sarà concessa l'autorizzazione del presente subappalto e non appena sarà stato presentato il relativo (POS) e saranno ultimate come previsto salvo cause di forza maggiore.

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio dei lavori e tale variazione verrà comunicata al SUBAPPALTATORE almeno 5 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi

Art. 7: CONTABILIZZAZIONI E PAGAMENTI

Il corrispettivo dei lavori sarà valutato attraverso la contabilità che verrà effettivamente riconosciuta dall'AMAP. Al termine dei lavori verrà redatto il riepilogo finale delle quantità eseguite e riconosciute applicando sulle stesse i prezzi unitari indicati dall'Ente Appaltante.

Sarà quindi redatto il certificato di pagamento, con conseguente emissione di fattura da parte del subappaltatore, con pagamento della stessa mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data della fattura fine mese.

Art. 8: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia avente per oggetto il contratto in essere, sarà sottoposta al Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Ciascuna delle parti, dovrà nominare un arbitro, mentre il terzo sarà nominato dagli altri due di comune accordo, o in caso di mancato accordo dal Presidente del tribunale di Ancona (AN).

il collegio arbitrale deciderà secondo le norme di rito ed avrà sede in Ancona (AN).

Art. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di subappalto potrà essere risolto, in qualsiasi momento per volontà del COMMITTENTE se si dovessero verificare soltanto una delle circostanze di seguito indicate, e precisamente:

- se il subappaltatore non dà inizio ai lavori nei termini stabiliti;
- se a causa di qualsiasi accadimento non sia possibile proseguire nell'esecuzione dei lavori;
- quando l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il complimento parziale o totale, nei termini prefissi dell'opera, o ne comprometta la buona riuscita;
- qualora il lavoro eseguito non proceda con regolarità e/o per mancata regolarità contributiva.

Nelle ipotesi previste nel presente articolo, il subappaltatore ed il committente accettano fin d'ora che il presente contratto sia risolto immediatamente, con il pagamento dei lavori eseguiti con riserva di quantificare in contraddittorio l'importo di eventuali danni arrecati al committente.

Il contratto si renderà risolto appena il subappaltatore o il committente avranno dichiarato a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva anche in causa di una sola delle inadempienze di cui

Art. 10: IMPOSTE E SPESE

Le spese dell'eventuale registrazione del futuro contratto, in caso di vertenza fra le parti, saranno a carico di quella inadempiente.

Art. 11: VALIDITÀ

Il presente contratto di subappalto sarà valido per tutta la durata dei lavori a partire dalla data di autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante.

Art. 12: TRACCIABILITÀ

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., la ditta **CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETÀ COOPERATIVA E FORESTALE** dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo di ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010.

Qualora l'impresa Ambiente & Territorio Scarl venga a conoscenza degli inadempimenti degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della ditta **CONSORZIO MARCHE VERDI SOCIETÀ COOPERATIVA E FORESTALE** dovrà procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto dandone contestuale informazione al Comune di Ancona ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo territoriale competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, lì 02/10/2023

Il Subappaltatore
CONSORZIO MARCHE VERDI
SOCIETÀ COOPERATIVA E FORESTALE
(firmato digitalmente)

il Committente
AMBIENTE & TERRITORIO
SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM
(firmato digitalmente)